

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA
SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

CAPUTO ORESTE MARIO Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO Giudice
TEPPATI LODOVICO Giudice

SENTENZA

- sull'appello n. 637/12 depositato il 11/05/2012
- avverso la sentenza n. 20/1/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA
proposto dal ricorrente:(omissis)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2011 IVA - ALTRO 2008

(OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione provinciale di Savona che ha respinto il ricorso contro la richiesta d'autorizzazione all'iscrizione d'ipoteca sugli immobili di proprietà della società.

L'appello discusso in pubblica udienza è fondato.

Come risulta dagli atti di causa la richiesta d'iscrizione d'ipoteca per un importo complessivo pari a 280.000,00 euro non è stata preceduta dalla notifica ai soci della società in nome collettivo, necessaria ex art. 14 d.lgs. 546/1992.

Delle obbligazioni della società, che pur possedendo soggettività giuridica, ne rispondono infatti solidalmente ed illimitatamente i soci: dunque, essi sono gli effettivi destinatari della misura cautelare che va ad incidere sul patrimonio immobiliare della società.

Conseguentemente devono essere evocati nel processo.

È appena il caso si precisare che anche nel processo sulla misura cautelare le garanzie del giusto processo e della contraddittorio devono trovare applicazione sì da salvaguardare i diritti del contribuente su cui in definitiva gravano le obbligazioni erariali.

In aggiunta il dominus della società ha ricordato, richiamando gli atti, che la misura cautelare più non si giustifica nell'originaria consistenza.

L'accertamento tributario da cui ha preso le mosse la richiesta d'iscrizione ipotecaria è stata parzialmente annullato per il maggiore importo delle somme pretese dall'erario con sentenza passata in giudicato. E che, per il residuo importo,

la società sta provvedendo a corrispondere - secondo un piano d'ammortamento concordato con l'ufficio - le somme definitivamente accertate

Conclusivamente deve essere annullata l'iscrizione ipotecaria

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'iscrizione ipotecaria.

Spese compensate.

Genova 30.05.2014

Presidente e relatore
Giudice dott. Caputo Oreste Mario

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*